

Comunicazione n. DI/99088302 dell'1-12-1999

inviata al sig. ...

Oggetto: Richiesta di parere concernente l'incompatibilità tra l'attività di promotore finanziario e altre figure professionali

Si fa riferimento alla nota del 25 ottobre 1999 con cui la S.V. ha posto a questa Commissione n. 3 quesiti riguardanti altrettanti aspetti della normativa attualmente applicabile ai promotori finanziari.

In particolare, con il primo quesito la S.V. ha richiesto informazioni in merito alla esclusività del rapporto di lavoro tra il promotore finanziario ed il soggetto abilitato nel cui interesse il promotore decide di operare.

Al riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 94 del regolamento Consob emanato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998 #¹, non sussiste, in via di principio, incompatibilità tra l'attività di promotore di servizi finanziari e le figure professionali delineate dalla S.V..

Ciò detto, come più volte rappresentato da questa Commissione (si veda da ultimo la Comunicazione n. DI/99077423 del 22.10.1999 #²), va per sottolineato che l'esercizio in concreto da parte del promotore finanziario di qualcuna delle figure professionali in oggetto (broker o agente di assicurazioni, consulente assicurativo, subagente di assicurazioni ecc.), anche come prestazione di lavoro occasionale o saltuaria, è subordinato ad una duplice limitazione soggettiva ed oggettiva:

a) i collaboratori della società di assicurazione dovranno presentarsi alla clientela esclusivamente nella qualità di agenti di queste e correlativamente dovranno astenersi dal rappresentare la propria qualità di promotori finanziari;

b) gli stessi operatori dovranno promuovere o collocare prodotti assicurativi diversi da quelli eventualmente offerti dalla SIM per conto della quale svolgono l'attività di promotore finanziario.

Tali limitazioni devono ritenersi sussistenti anche nella ipotesi in cui la promozione di affari assicurativi avvenga per conto di società operanti con il sistema di marketing multilivello.

In merito al secondo quesito proposto, relativo al termine dei cinque anni, dal superamento degli esami di abilitazione entro cui iscriversi all'Albo dei promotori finanziari, pena la impossibilità della iscrizione, si conferma che tale disposizione deve considerarsi non più operante ai sensi della normativa attualmente in vigore (reg. n. 11522/1998 e successive integrazioni e modificazioni).

Per quanto riguarda infine il terzo ed ultimo quesito, si evidenzia che non esiste alcun ostacolo normativo alla iscrizione all'Albo dei promotori finanziari da parte di soggetti che non hanno assunto l'obbligo di operare per alcun intermediario, ferma restando la impossibilità di svolgere attività incompatibili con la suddetta iscrizione, ai sensi dell'art. 94 del regolamento n. 11522/1998.

CONSOB

Luigi Capitani Fabrizio Tedeschi

¹ La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998* ed, altresì, in *CONSOB, Bollettino n. 7/98*. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella *G.U. n. 297 del 21.12.1998* ed altresì in *CONSOB, Bollettino n. 12/98*.

² Pubblicata nel Bollettino CONSOB del mese di riferimento.